

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 01/2023

Legge di bilancio 2023

Aspetti previdenziali

Prima lettura

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA



Previdenza Semplice

Bollettino di informazioni previdenziali a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 24

Dicembre 2022

Legge di bilancio 2023

Le novità in campo previdenziale

Il Senato della Repubblica ha approvato, oggi (29 dicembre 2022), in via definitiva la legge di bilancio per l'anno 2023.

Il numero della legge non è, ovviamente, ancora assegnato non essendo ancora pubblicata sulla G.U.

Quella che vi offriamo è una primissima lettura del provvedimento con l'impegno di tornare al più presto al commento argomento per argomento; anche i commi potrebbero non coincidere con la versione definitiva.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti	1
Pensione anticipata "quota 103"	1
Incentivo al proseguimento dell'attività lavorativa	3
Ape Social	3
Opzione donna	4
Benefici economici per i lavoratori esposti all'amianto	5
Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici	5
Reddito di cittadinanza	6
Modifica alla disciplina delle prestazioni occasionali	7
Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico	7
Congedo parentale	8



La legge di Bilancio per il 2023, appena approvata dal Senato introduce alcune significative novità in materia di pensioni e, generalmente, di welfare.

Ecco una breve sintesi delle novità

Articolo 1, comma 281 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

L'articolo 1, comma 281 reintroduce, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, un **esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti** pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.

Tale esonero è pari al **2 per cento** se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al **3 per cento** se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Resta, comunque, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Articolo 1, commi 283-285 (Disposizioni in materia di pensione anticipata)

Il comma 283 introduce, **in via sperimentale per il 2023**, un'ulteriore fattispecie di diritto al trattamento pensionistico anticipato, che si aggiunge - come possibilità alternativa - alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata - denominata **pensione anticipata flessibile**.

Il diritto alla **pensione anticipata flessibile** si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103).

La Quota 103 è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati.

È escluso dalla possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Per il trattamento economico riconosciuto a chi accede alla pensione con Quota 103 sono previste disposizioni specifiche:



- sui criteri di calcolo
- sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione;
- sui limiti di cumulo con redditi da lavoro.

Come già per la Quota 100 e la Quota 102, un successivo comma specifica che i trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in Quota 103 decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base ad altri istituti.

È abrogata, inoltre, la disciplina istitutiva, mai concretamente avviata, di un fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi.

Per quanto attiene ai criteri di calcolo, si prevede che il trattamento di pensione in Quota 103 sia riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo, pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto - tempo per tempo - nel regime generale INPS (€ . 2.818,7 lordi mensili).

La successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo decorre, poi, dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia - quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni.

Il trattamento liquidato in base alla fattispecie sperimentale, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde - per i redditi da lavoro autonomo occasionale - a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

Per quanto attiene alla decorrenza della pensione in Quota 103I (la cosiddetta "finestra" di uscita) i termini sono i seguenti:

- i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dal 1° aprile 2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dal 1° agosto 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;
- i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ovvero, se dipendenti pubblici, dal settimo mese successivo - e in ogni caso non prima della suddetta data del 1° agosto 2023 -, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.

Per i dipendenti del comparto scuola a tempo indeterminato e dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno



scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023.

Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento con Quota 103 non è motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento ; la norma garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre il limite dei 62 anni.

Il **punto 9 del comma 283** esclude, poi, che i requisiti posti la Quota 103 possono essere valutati per l'applicazione ai lavoratori degli accordi cosiddetti di Isopensione e degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali.

Articolo 1, commi 286-287 (Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa)

I commi 286 e 287 prevedono la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per la cosiddetta quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell'importo corrispondente alla quota di contribuzione alla gestione pensionistica a carico del medesimo dipendente, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della legge di Bilancio, la definizione delle modalità attuative di questa norma.

La decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà è, in ogni caso, successiva alla data del medesimo esercizio ed esclude che la decorrenza in oggetto possa essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente.

Articolo 1, commi 288-291 (Ape sociale)

L'articolo 1, ai commi 288-291, rinnova la disciplina dell'APE sociale – consistente in una **indennità**, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni – **prorogandone** l'applicazione in via sperimentale a tutto il **2023**. In dettaglio, il **comma 288** dell'articolo 1, con una modifica **all'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232**, che istituisce l'APE sociale ne **proroga l'applicazione di un anno, fino al 31 dicembre 2023**.

Inoltre, al **comma 289** dell'articolo 1, viene **confermata anche per il 2023** la possibilità per gli appartenenti alle **categorie professionali** individuate all'allegato 2 alla legge di bilancio 2022, ulteriori rispetto a quelle già individuate dall'elenco di cui all'allegato C) alla legge 232/2016, di **accedere all'Ape sociale** qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).



L'**articolo 1, al comma 292**, modificando la normativa precedente, consente l'accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'**anzianità contributiva pari almeno a 35 anni**, abbiano un'età anagrafica di **almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni)** e siano in possesso, **alternativamente**, di uno dei seguenti requisiti:

- **assistano** da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una **riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%** (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
- **siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale** presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Resta fermo che le lavoratrici che già **entro il 31 dicembre 2021** abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un'età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato "opzione donna.

Viene confermato il regime delle decorrenze che comporta il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi un numero di mesi dalla data di maturazione dei requisiti pari a diciotto per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 in forza del quale, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.



Articolo 1, comma 293 (Benefici economici per soggetti esposti all'amianto)

L'articolo 1, comma 293 incrementa, dal 1° gennaio 2023, l'importo di talune prestazioni aggiuntive erogate dall'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all'esposizione all'amianto.

Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2023:

- viene **elevata di 2 punti** - dal 15 al **17 per cento** - **la misura percentuale**, calcolata sulla rendita già in godimento, **della prestazione aggiuntiva** erogata dall'INAIL ai soggetti (o ai superstiti) già titolari di una rendita riconosciuta dallo stesso Istituto (o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo) **per una patologia asbesto correlata (lett. a)**.
- viene **aumentato da 10.000 a 15.000 euro l'importo** della **prestazione una tantum** che l'INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai **malati di mesotelioma** che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale **(lett. b)**.

Articolo 1, commi 309 e 310 (Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici)

Il **comma 309** prevede che, per gli anni 2023 e 2024, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) si applichi nei seguenti termini:

- per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore (nella misura lorda) a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS, la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita;
- per gli altri casi, la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali, in relazione a determinate classi di importo del complesso dei trattamenti. Il valore percentuale è in ogni caso riconosciuto nella misura immediatamente superiore a quella spettante per la relativa classe, fino a concorrenza dell'importo che deriva dall'applicazione del medesimo valore percentuale superiore sull'importo massimo della classe per la quale è attribuita tale percentuale superiore.

Il **comma 310** prevede, per i trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) e in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, **un incremento transitorio** - con riferimento esclusivo alle mensilità relative **agli anni 2023 e 2024** - per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto **sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS**.

Tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 - ovvero a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni - e a 2,7 punti per l'anno 2024; la seconda percentuale non si somma



alla prima; l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo **al netto del primo incremento** (fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica).

Percentuali di rivalutazione nel 2023

Fascia Assegno	Indice di Perequazione	Tasso di Inflazione Provvisorio (2022)	Rivalutazione Effettiva Spettante
Sino al trattamento minimo (€ 525,38)	101,5% *	7,3%	8,910%
Sino al minimo (€ 525,38) (età >=75 anni)	106,4% *	7,3%	14,167%
Tra uno (€ 525,39) e 4 volte il minimo (€2.101,52)	100%	7,3%	7,300%
Oltre 4 (€2.101,53) e fino a 5 volte il minimo (€ 2.626,90)	85%	7,3%	6,205%
Oltre 5 volte il minimo (€ 2.626,91) e fino a 6 volte il minimo (€3.152,28)	53%	7,3%	3,869%
Oltre 6 volte il minimo (€3.152,29) e fino a 8 volte il minimo (€ 4.203,04)	47%	7,3%	3,431%
Oltre 8 volte il minimo (€ 4.203,05) e fino a 10 volte il minimo (€ 5.253,80)	37%	7,3%	2,701%
Oltre 10 volte il minimo (€ 5.253,81).	32%	7,3%	2,336%

Articolo 1, commi 313/321

(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)

Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva la **Legge di Bilancio per il 2023 modifica temporaneamente la disciplina del reddito di cittadinanza**,. In particolare, si prevede che:

- nel corso del **2023**, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un **massimo di 7 mensilità** (in luogo delle 18, rinnovabili, attualmente previste), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età (**commi 237 e 238**);
- l'**obbligo**, per i beneficiari del rdc tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, di frequentare un **corso di formazione e/o riqualificazione professionale per 6 mesi**, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare (**comma 239**);
- per i **beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico**, che l'erogazione del reddito sia subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo (**comma 239-bis**);
- che la componente del reddito pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in



abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;

- la **decadenza** dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la **prima offerta** di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del Rdc
- **i comuni** nell'ambito dei progetti utili alla collettività **impieghino tutti** (e non più almeno un terzo, come attualmente previsto) **i percettori di Rdc residenti** che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale;
- il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente **non** euro lordi;
- l'**abrogazione delle norme istitutive** del reddito e della pensione di cittadinanza **dal 1° gennaio 2024**.

Articolo 1, commi da 342 a 354 (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Al **comma 342, lettera a)**, è **elevato da cinque a dieci mila euro** nel corso di un **anno** civile il limite massimo di **compensi** che possono essere corrisposti da **ciascun utilizzatore** per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile.

La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Il **divieto** di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un **numero di lavoratori subordinati** a tempo indeterminato superiore a **dieci, anziché cinque**.

Articolo 1, commi 357 e 358 (Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

Il **comma 357** reca alcune novità alla disciplina dell'**assegno unico e universale per i figli a carico**

Tali novità rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, **le equiparazioni**, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: **tra il figlio minorenni a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico**.

Inoltre, si proroga **un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità**, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, **e si introducono: un**



incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

Articolo 1, comma 359 (Congedo parentale)

Il **comma 359** prevede, con riferimento ai **lavoratori dipendenti** e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori **ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino** - ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento -, **un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale.**

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo alla madre o al padre; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, **all'ottanta per cento - anziché al trenta per cento -**.

L'elevamento non si applica per i casi in cui - per la madre o, rispettivamente, per il padre - il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"